CAMERA DEI DEPUTATI N. 4956

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GREGGI, TOZZI CONDIVI, SORGI, BONTADE MARGHERITA, CALVETTI, DALL'ARMELLINA, GASCO, LAFORGIA, SGARLATA, ALBA, ALESSANDRINI, AMADEO, AMATUCCI, AMODIO, BARBIERI, BARONI, BARTOLE, BERRETTA, BERSANI, BIANCHI FORTUNATO, BIANCHI GERARDO, BIASUTTI, BIMA, BOLOGNA, BONAITI, BORRA, BOSISIO, BOTTARI, BREGANZE, BUFFONE, CASSIANI, CAIATI, CARCATERRA, CANESTRARI, CASTELLUCCI, CAVALLARO FRANCESCO, CAVALLARI NERINO, CERVONE, COCCO MARIA, CODACCI PISANELLI, DAL CANTON MARIA PIA, D'AMATO, D'ANTONIO, DARIDA, DEL CASTILLO, DE MARIA, DE ZAN, EVANGELISTI, FABBRI FRANCESCO, FERRARI AGGRADI, FORTINI, FRANCESCHINI, FOLCHI, FRANZO, FRACASSI, GIRARDIN, GHIO, GUARIENTO, HELFER, IMPERIALE, IOZZELLI, ISGRO', LONGONI, LUCCHESI, LUCIFREDI, MANCINI ANTONIO, MANNIRONI, MAROTTA MICHELE, MATTARELLI, MICHELI, MIGLIORI, MIOTTI CARLI AMALIA, NAPOLITANO FRANCESCO, NEGRARI, PENNACCHINI, PICCINELLI, PITZALIS, PREARO, QUINTIERI, RAMPA, REALE GIUSEPPE, RINALDI, RIPAMONTI, ROMANATO, RUFFINI, SABATINI, SAMMARTINO, SARTOR, SEMERARO, SIMONACCI, TAMBRONI ARMAROLI, TANTALO, TERRANOVA CORRADO, TESAURO, TITOMANLIO VITTORIA, TOGNI, TRUZZI, TURNATURI, URSO, VALEGGIANI, VEDOVATO, VIALE, VILLA, ZUGNO

Presentata il 4 marzo 1968

Nuova disciplina ed estensione degli assegni familiari ed aumento delle loro misure

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 30 della Costituzione dice che:

« È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli... ».

L'articolo 31 dispone che:

« La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo »;

mentre l'articolo 32 dice che:

« La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; e garantisce cure gratuite agli indigenti... »;

e gli articoli 36, 37 e 38 affermano rispettivamente che:

« Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità o qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa... .

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.. ».

« Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti od assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione vo lontaria... ».

L'articolo 47 della Costituzione, dopo aver affermato che:

« La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito », dice che la Repubblica:

« favorisce l'accesso del risparmio popolare, alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese ».

Questi articoli, di interessamento, di aiuto, di protezione della famiglia e dei suoi membri, sono stati — da molti anni — totalmente trascurati e quasi dimenticati ed anzi talvolta contraddetti e traditi nella dialettica e nella legislazione politica italiana.

Ora che il reddito nazionale dell'intero Paese ha raggiunto i 42.000 miliardi (pari a circa 800.000 lire annue lorde a persona), volendo attuare effettivamente una giustizia sociale, è tempo di ricordare, ed è possibile attuare, gli articoli sopra citati.

Lo strumento che più rapidamente, più direttamente, meno dispendiosamente, più dignitosamente e più efficacemente può permettere di dare attuazione ai principi sanciti negli articoli richiamati, è quello del « potenziamento degli assegni familiari ».

Garantendo, infatti, ad ogni famiglia — oltre il reddito del capo famiglia (legato nelle modalità e misure al rendimento di lavoro e non alle esigenze familiari) — una quota integrativa (che deve essere a carico di tutta la collettività, e non delle singole aziende, legata al numero dei familiari e non nelle bassissime misure attuali) è possibile, infatti, mettere ciascuna famiglia in condizioni di disporre, con un minimo di sufficienza, dei beni fondamentali di cui ai vari articoli ricordati.

Garantendo poi la continuità nel tempo di questi potenziati assegni familiari, si creano condizioni di sicurezza, e quindi di stabilità familiare e sociale e di tranquillità personale, in tutte le famiglie italiane.

* * *

Questo obiettivo, in una società che ha raggiunto un reddito *pro capite* di circa 800.000 lire annue a persona e che appare avviata ad un incremento di reddito monetario non inferiore al 7 per cento annuo, non è un obiettivo utopistico, ma può essere ormai un concreto obiettivo storico, a breve scadenza.

Per realizzare gli aumenti, e le estensioni, e la conservazione degli assegni familiari di cui alla presente proposta di legge, è da prevedere una maggiore spesa — rispetto alle erogazioni attuali - di circa 2.200 miliardi annui.

Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto in 5 anni, e la maggiore spesa, di 2.200 miliardi al quinto anno, rappresenterà soltanto il 12 per cento circa del maggiore reddito che a quella data dovrà essere disponibile nel nostro Paese.

È evidente che per ottenere questo risultato, è necessario operare alcuni aumenti nella imposizione tributaria e soprattutto alcune riduzioni di spesa, razionalizzando e economizzando anzitutto nei settori delle organizzazioni pubbliche dell'assistenza.

(Occorre notare che l'aumento dell'onere tributario non è destinato, in questo e unico caso, ad incrementare gli oneri ed i pesi della macchina statale, in quanto, con il potenziamento degli assegni familiari si opererà — puramente e semplicemente — una vera e propria « redistribuzione di reddito » dalle famiglie più abbienti alle famiglie meno abbienti...).

Incidendo poi la redistribuzione non sui costi aziendali, ma sui redditi personali e familiari, essa comporterà - quasi esclusivamente - un trasferimento di capacità di consumo e quindi il trasferimento di una parte dei consumi, dalle categorie più abbienti alle categorie meno abbienti.

Si avrà indubbiamente, in un periodo iniziale, qualche variazione sia per quanto riguarda la produzione e la vendita di alcuni prodotti sia per quanto riguarda le modalità e le quantità stesse del risparmio. Ma questi inconvenienti saranno non molto rilevanti, ed in ogni caso saranno ampiamente compensati dagli enormi benefici e vantaggi di carattere familiare e sociale.

* * *

Basti infatti considerare ciò che avviene oggi in Italia a causa del basso livello degli assegni familiari, ed a causa delle limitate modalità di applicazione di essi.

Considerando una paga media, su base nazionale, di lire 80.000 per ogni lavoratore, si verifica oggi in Italia (e si verifica circa nelle stesse misure in tutti i paesi europei che hanno gli assegni familiari, e si verifica naturalmente in misura maggiore nei Paesi che non hanno assegni familiari) il più grave, permanente ed assurdo squilibrio della società contemporanea.

Infatti, mentre il lavoratore senza carico di famiglia può disporre, a beneficio della sua persona, di tutte le 80.000 lire guadagnate, il lavoratore con carico di famiglia, che abbia, ad esempio, moglie e tre figli, ritrae dal suo lavoro (in questo caso) appena 20.000 lire in più per le quattro persone della sua famiglia, cioè soltanto 100.000 lire complessive, cioè soltanto 20.000 lire a persona!

Questo, tra le condizioni familiari di cittadini che svolgono lo stesso lavoro, nelle stesse condizioni e spesso nello stesso ambiente, è lo squilibrio più grave di tutti gli squilibri, pur esistenti, nel nostro Paese.

Lo squilibrio tra le condizioni familiari è più grave dello squilibrio tra la remunerazione dei lavoratori nelle regioni settentrionali e in quelle meridionali (nelle tabelle ufficiali di paga la differenza tra le province delle due regioni non può superare il 20 per cento); è più grave anche dello squilibrio che può risultare tra un lavoratore dell'industria del nord ed un lavoratore agricolo del sud (naturalmente nella ipotesi di occupazione permanente): anche in questo caso lo squilibrio non supera il 30-40 per cento, mentre lo squilibrio tra le condizioni familiari è oggi in Italia, in realtà, almeno del 60 per cento.

Evidentemente questo squilibrio è anche lo squilibrio che maggiormente è sentito e sofferto dagli interessati ed in particolare dai figli minori a carico.

Abbiamo finora considerato l'ipotesi più favorevole di un capo di famiglia che abbia piena capacità di lavoro, e che abbia continuata possibilità di lavoro.

Se consideriamo poi quello che avviene nel caso di disoccupazione, di invalidità o di morte del capo famiglia, lo squilibrio appare enorme, e addirittura tragico.

Il lavoratore, di cui sopra, con moglie e tre figli, ha gli stessi assegni familiari, sia pure nella misura minima, inferiori alle 5.000 lire a persona... e conserva questi assegni familiari finché ha anche, insieme, il reddito del lavoro.

Ma cosa accade se questo lavoratore diventa disoccupato?

Egli, e la sua famiglia, perdono non soltanto il reddito di lavoro, ma perdono anche, insieme, gli assegni familiari, ed un marito ed una moglie e tre figli minori vedono le loro risorse precipitare, da un giorno all'altro, da lire 100.000 mensili a meno di 20.000 lire mensili!

La condizione della famiglia si fa ancora più drammatica nel caso di una invalidità permanente del capo famiglia.

Anche in questo caso le risorse complessive della famiglia oscilleranno, nelle attuali condizioni delle pensioni di invalidità, intorno alle 20.000 lire, con la differenza che — nel caso di invalidità — non esisterà alcuna prospettiva di futuro miglioramento delle condizioni familiari.

La condizione infine della famiglia risulterà addirittura tragica in caso di morte del capo famiglia, anche perché quanto più piccoli saranno i figli tanto meno numerosi saranno gli anni di lavoro del capo famiglia, e quindi tanto minore sarà la pensione, di cui potranno beneficiare i superstiti. Anche qui si precipiterà da 100 mila a meno, spesso, di lire 20.000!

Considerato che gli assegni familiari vanno intesi (e sono attuati con questo progetto di legge) come un aiuto sociale per « il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli », gli assegni stessi dovranno essere conservati anche nel caso di successiva morte della madre di famiglia, sia che questa sia rimasta in casa senza lavorare sia che questa abbia affrontato le fatiche della vita di lavoro, accanto alle fatiche ed alle responsabilità della vita di madre, vedova, dei propri figli.

Le condizioni familiari sopra descritte non sono affatto eccezionali. Sono le condizioni di circa 400.000 famiglie con capo-famiglia disoccupato... sono le condizioni di circa 600.000 famiglie con capo-famiglia invalido... sono le condizioni di alcune centinaia di migliaia di vedove con figli minori.

Il contrasto con le condizioni di vita di altri milioni di famiglie italiane, è troppo forte, ed appare assolutamente indegno di un Paese che voglia essere non diciamo cristiano, ma anche semplicemente civile ed umano... ed appare chiara la necessità e l'urgenza di stroncare questo squilibrio, che è poi l'unico fra gli squilibri che può essere sanato in pochissimi anni ed in particolare in cinque anni, come previsto dal presente progetto di legge.

* * *

Particolarmente significativo è poi l'articolo 19, con il quale da un lato si favorisce in modo eccezionale la spinta verso la proprietà della casa, e si invogliano i destinatari degli assegni familiari a reinvestire immediatamente e produttivamente una parte sicuramente notevole del nuovo introito familiare costituito dagli assegni familiari.

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento della presente legge si osserva quanto segue.

La disposizione dell'articolo 11 non darà evidentemente un grande gettito, ma ha un profondo significato morale e sociale.

Dalle disposizioni di cui all'articolo 12 dovrebbero risultare garantiti per il fondo nazionale per assegni familiari circa 70 miliardi annui a partire dal 1° luglio 1972, mentre dalle disposizioni dell'articolo 13, considerata in particolare l'abolizione di ogni quota esente, dovrebbe aversi — dal 1° gennaio 1969 — un introito annuo per il fondo nazionale degli assegni familiari, di almeno 100 miliardi, che dovrebbe salire a circa 300 miliardi dal 1° gennaio 1972, ed a circa 450 miliardi dal 1° gennaio 1973.

Secondo le disposizioni dell'articolo 14 dovrebbero risultare disponibili per il fondo almeno 150 miliardi annui iniziali, fino ad un massimo di 200, nella ipotesi di stabilità di tutte le altre tasse ed imposte.

Con la disposizione dell'articolo 15, la somma utilizzabile sarà non inferiore, nel primo anno, a 50-70 miliardi, e si accrescerà ogni anno di 50 miliardi almeno.

Le proroghe previste dall'articolo 16 del progetto dovrebbero rendere ogni anno rispettivamente: lire 100 miliardi circa, lire 102 miliardi circa, lire 110 miliardi circa, per una cifra annua complessiva di oltre 500 miliardi di lire nel 1969, destinata ad incrementarsi del 6-7 per cento circa ogni anno.

Dalle disposizioni dell'articolo 17, primo comma, dovrebbe risultare una entrata per il fondo di almeno 50 miliardi ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1970.

Dal secondo comma dello stesso articolo, dovrebbero essere ricavati ogni anno almeno 70 miliardi, mentre con le disposizioni del terzo comma dell'articolo 17 potrebbero ricavarsi ogni anno, dal 1° gennaio 1970, oltre 300 miliardi, dal 1° gennaio 1972 almeno 400 miliardi, elevabili ad oltre 500 miliardi dal 1° gennaio 1975.

Con l'articolo 20, dovrebbero aversi disponibili annualmente almeno una trentina di miliardi, mentre con l'articolo 19 si garantisce la possibilità di seguire annualmente l'andamento delle entrate e delle uscite del fondo, e di assicurarne progressivamente, ed in ogni caso, il finanziamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'istituzione degli assegni familiari, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 36, 37, 38 e 47 della Costituzione, è potenziata ed estesa, secondo le norme della presente legge.

ART. 2.

Dal 1° gennaio 1969 gli assegni familiari sono conservati al capo famiglia o a chi ne fa le veci: in misura integrale in caso di malattia, in caso di invalidità, in caso di pensionamento, in caso di morte; nella misura dell'80 per cento in caso di disoccupazione.

Gli assegni sono conservati integralmente alla vedova, per sé e per i figli minori. Ogni vedova ha immediato diritto a ricevere gli assegni che sarebbero spettati a lei ed ai figli minori, in presenza del marito.

ART. 3.

Dal 1° luglio 1970 gli assegni familiari sono fissati per tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge usufruiscono già degli assegni stessi, nella misura — uguale per tutti — di lire 10.000 per ogni figlio a carico, di lire 10.000 per la moglie, elevata a lire 15.000 in presenza di figli minori di 14 anni, nella misura di lire 7.000 per ogni altra persona a carico.

ART. 4.

Dal 1° gennaio 1971 sono istituiti a favore di tutti i lavoratori dipendenti, che ancora non usufruiscono degli assegni familiari, assegni nella misura di lire 5.000 per ogni persona a carico e di lire 5.000 la moglie, elevate a lire 10.000 in presenza di figli minori di 14 anni.

ART. 5.

Non si fa luogo agli aumenti di cui all'articolo 3, e alla estensione di cui all'articolo 4, nel caso in cui anche la moglie svolge attività lavorativa retribuita.

In caso di moglie lavoratrice, l'estensione di cui all'articolo 4 avrà luogo a partire dal 1° gennaio 1973, limitatamente all'assegno per i figli.

ART. 6.

Nel caso di moglie che svolge attività lavorativa retribuita, gli assegni di cui agli articoli 3 e 4 e quelli di cui all'articolo 7, limitati dal 1° febbraio 1972 ai soli figli, rimarranno successivamente e permanentemente invariati.

ART. 7.

Dal 1° gennaio 1972 sono istituiti assegni familiari, nelle misure di cui all'articolo 4, per le famiglie degli artigiani.

ART. 8.

Dal 1° gennaio 1973, tutti gli assegni familiari di cui ai precedenti articoli, salve le diverse esplicite disposizioni, sono unificati nella misura di lire 15.000 per ogni figlio a carico e di lire 10.000 per la moglie, elevato questo ultimo assegno a lire 20.000 in presenza di figli minori di 14 anni.

ART. 9.

La gestione dei fondi per gli assegni familiari è unificata nel « Fondo nazionale per

gli assegni familiari », che sostituisce, sempre nell'ambito dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, la Cassa compensazione per gli assegni familiari.

ART. 10.

Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte a carico diretto dello Stato secondo le norme di cui ai successivi articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

ART. 11.

Dal 1° gennaio 1970 l'indennità dei parlamentari sarà gravata da una imposta straordinaria del cinque per cento, da destinare al Fondo nazionale assegni familiari.

ART. 12.

Dal 1° gennaio 1970 si farà luogo ad una progressiva smobilitazione degli Enti comunali di assistenza, i quali saranno soppressi a partire dal 1° luglio 1973.

Tutte le somme comunque e da chiunque erogate in favore degli Enti comunali di assistenza, in misura non inferiore a quelle erogate nell'anno 1967, sono integralmente trasferite al Fondo nazionale degli assegni familiari.

I dipendenti degli Enti comunali di assistenza sono trasferiti con mansioni equivalenti, e ferma restando in ogni caso, sia pure sotto forma di assegno personale integrativo, la retribuzione complessiva, alle dipendenze dirette dei Comuni.

ART. 13.

Dal 1° gennaio 1969 è istituita una addizionale straordinaria di ricchezza mobile, nella misura del 10 per cento.

Dal 1° gennaio 1972 sono abolite tutte le quote di esenzione nelle imposte di ricchezza mobile e di complementare. Dalla stessa data, il Governo è delegato ad apportare alle aliquote delle varie categorie di ricchezza mobile, modifiche non superiori al 10 per cento delle attuali aliquote, ove fosse necessario i fondi a disposizione per l'attuazione della presente legge.

Le maggiori entrate erariali, risultanti dal presente articolo, sono devolute al Fondo nazionale per gli assegni familiari.

Dal 1° gennaio 1973 tutte le aliquote saranno aumentate di due punti.

ART. 14.

Le aliquote per gli assegni familiari a carico dei datori di lavoro saranno così variate nei prossimi 5 anni:

1) Dal 1° gennaio 1970: aliquota del 17 per cento su un massimale di 2.500 lire.

2) Dal 1° gennaio 1971: aliquota del 16,50 per cento su un massimale di lire 3.000;

3) Dal 1° gennaio 1972: aliquota del 15,50 per cento su un massimale di lire 3.500;

4) Dal 1° gennaio 1974: aliquota del 13 per cento su un massimale di lire 3.500;

5) Dal 1° gennaio 1975: aliquota del 10 per cento sullo stesso massimale.

ART. 15.

Al Fondo nazionale sarà devoluto, dal 1° gennaio 1969, il 50 per cento delle entrate fiscali statali, che risulteranno superiori a quelle dell'anno precedente. La somma in ciascun anno corrisposta, rimarrà consolidata negli anni successivi, come onere diretto a carico dello Stato.

ART. 16.

L'addizionale sulla benzina di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1140; l'addizionale pro-Calabria di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 117, e l'addizionale pro-alluvionati di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono prorogate fino al 31 dicembre 1975 e indicate come « addizionale pro-famiglia ».

Gli introiti relativi, rispettivamente dal 1° gennaio 1970, dal 1° gennaio 1974, dal 1° gennaio 1975 sono trasferiti integralmente al Fondo nazionale per gli assegni familiari.

ART. 17.

Il Governo è altresì autorizzato, con provvedimenti anche legislativi, ad apportare alle varie voci di spesa dello Stato e degli altri enti pubblici, le riduzioni e gli annullamenti resi possibili dal progressivo potenziamento e dalla estensione degli assegni familiari.

In particolare dal 1° gennaio 1970, per la assistenza farmaceutica di qualsiasi ente pubblico e previdenziale, gli assistiti di famiglie che godono degli assegni saranno tenuti al pagamento delle prime lire 1.000 di ogni ordinazione e al pagamento del 30 per cento sulle successive lire 4.000. I fondi conseguentemente recuperati nelle spese per le varie forme di assistenza diretta, rispetto al 1967, sono

trasferiti, per il 90 per cento, al Fondo nazionale degli assegni familiari.

L'imposta generale dell'entrata è elevata dal 1° gennaio 1970 al 5 per cento, e dal 1° gennaio 1972 al 5,5 per cento. Ove fosse necessario, il Governo è autorizzato ad elevare, dal 1° gennaio 1973, l'imposta generale sull'entrata fino al 6 per cento.

ART. 18.

Dal 1° gennaio 1970 i fondi stanziati dallo Stato e dagli altri enti pubblici per l'edilizia a loro carico, saranno progressivamente ridotti, sulle cifre risultanti per l'anno 1968, di anno in anno, nella misura annuale del 20 per cento per gli anni 1969 e 1970 e del 10 per cento negli anni successivi, fino ad un massimo complessivo del 70 per cento, per essere integralmente trasferiti — con un ulteriore incremento annuo (rispetto alla cifra del 1968) del 10 per cento (dal 1970 fino al 1975) a carico dello Stato — al Fondo nazionale per gli assegni familiari.

ART. 19.

Dal 1° gennaio 1971 le famiglie aventi diritto agli assegni familiari saranno ammesse ai mutui edilizi convenzionati dallo Stato secondo le norme della legge 1179 del 1° novembre 1965, con le seguenti modalità e misure:

a) dal 1° gennaio 1971 avranno diritto al mutuo tutte le famiglie che usufruiscono degli assegni familiari e che non sono proprietarie, nel comune di residenza, di case di abitazione sufficienti alle esigenze familiari (valutate in almeno 1,1 vani a persona) le quali abbiano a carico 3 o più figli. Il contributo statale di cui al comma 8 dell'articolo 4 della richiamata legge 1179 del 1965, è stabilito in misura tale che il mutuo non gravi sulle famiglie per più del 3 per cento.

b) Dal 1° gennaio 1972 avranno diritto, sempre alle condizioni di cui sopra, ai mutui garantiti dallo Stato, le famiglie che abbiano due o più figli a carico, con un contributo dello Stato tale da non gravare per più del 3,5 per cento sulle famiglie.

c) Dal 1° gennaio 1973 saranno ammesse, sempre alle condizioni di cui al comma *a*), alla concessione dei mutui sovvenzionati, tutte le famiglie con figli a carico, con un contributo statale da non gravare per più del 4 per cento sulle famiglie.

d) Dal 1° gennaio 1974 tutte le famiglie che hanno diritto agli assegni familiari e che

non avranno ancora ottenuto il mutuo edilizio, potranno ottenere detto mutuo con un contributo a carico dello Stato tale da non gravare sulle famiglie per più del 4 per cento.

e) Dal 1° gennaio 1975 tutte le famiglie, di cui sopra, avranno diritto al mutuo edilizio con un contributo dello Stato, in misura tale da non gravare sulle famiglie per più del 5 per cento.

ART. 20.

Dal 1° gennaio 1970 sono trasferite, in ciascun anno, al Fondo nazionale per gli assegni familiari le minori spese, rispetto alla somma erogata nel 1968, sostenute dall'I.N.P.S. per la erogazione di sussidi di disoccupazione.

ART. 21.

Al Fondo nazionale per gli assegni familiari è anche devoluto, fino al 31 dicembre 1978, il 70 per cento delle maggiori entrate fiscali che di anno in anno risulteranno dalla razionalizzazione e riduzione di evasioni conseguente alla riforma fiscale.

Dal 1979 questa destinazione rimarrà ferma sulla somma raggiunta nel 1978, con un incremento annuo — sempre a carico dello Stato — del 5 per cento.

ART. 22.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 1970, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle norme di cui alla presente legge, eventualmente accompagnata dalla presentazione di disegni di legge, e se necessario di decreti-legge, per garantire in ogni caso il finanziamento.